



**Comune di Sessa Aurunca**

**Provincia di Caserta**



ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUCILIO"-SESSA AURUNCA  
Prot. 0003738 del 11/09/2021  
05-06 (Entrata)

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)**

**N° 41 /E.I. DEL 27/04/2021**

**OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE  
PER L'ANNO SCOLASTICO 2021.**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16,40 nella Casa Comunale il Commissario Straordinario Dott. Andrea Cantadori con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Rosalba Vitale

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Segreteria e OO.II. concernente l'oggetto;

**Visto** che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'ex art. 49 – comma 1 - del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000, sulla stessa riportati;

**DELIBERA**

**Di** approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente considerata l'urgenza la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Oggetto: Servizio trasporto scolastico - Determinazione in merito alle tariffe per l'anno scolastico 2021.



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che con deliberazione di C.C. n. 7 del 26/11/2020 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

**PREMESSO** che, questo Comune, per l'anno in corso deve provvedere a garantire il servizio trasporto scolastico per i bambini, scolari e studenti residenti nel territorio comunale che frequentano le locali scuole materne, elementari, seppur limitatamente ai periodi di effettiva fruizione del servizio, considerati i periodi di chiusura a causa della emergenza sanitaria in corso;

**DATO ATTO** che l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico"*;

**CHE** l'art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che *"Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità(...)"*;

**RICHIAMATO** il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale con un'elencazione da considerarsi non esaustiva né tassativa, ma comprendente unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni;

**VISTO** il recente parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 46/2019 dove è stato enunciato il principio che *"il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio"*.

**EVIDENZIATO** che:

- alla luce dei più recenti orientamenti delle sezioni della Corte dei Conti il trasporto scolastico è da ritenersi un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente compressione del diritto costituzionalmente garantito;

- gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza, scegliendo se erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, oppure definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio a seconda della loro situazione economica (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, delibera n. 25/2019);

- che in risposta ad un quesito posto dall'Anci la Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, delibera n. 25/2019) ha sposato la tesi favorevole all'apertura finanziaria sostenuta dall'Anci, fornendo un'interpretazione degli articoli 2, 3 e 5 del D.lgs. n. 63/2017



nell'ottica di una tutela effettiva del diritto allo studio, il godimento del quale passa anche attraverso la definizione di prestazioni accessorie, quale è a tutti gli effetti il servizio di trasporto scolastico, - che i giudici contabili hanno analizzato le definizioni di «trasporto pubblico locale» (Dm 422/1997) e di «servizio pubblico a domanda individuale» (Dm 131/1983), escludendo il trasporto scolastico da entrambi, considerando lo stesso un «servizio pubblico essenziale» posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e «deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (articolo 114 della Costituzione) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'ente locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino;

**PRESO ATTO** che il Comune di Sessa Aurunca con delibera n. 2 del 30/6/2020 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario (pre-dissesto) ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL 267/2000;

**VISTO** il comma 8 del surrichiamato articolo 243 bis il quale dispone che: *“al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*

**DATO ATTO**, dunque, che il servizio di scuolabus deve essere assicurato e, che per evidenti esigenze di bilancio comunale, trovandosi l'ente in stato di pre-dissesto economico-finanziario, deve essere assoggettato a contribuzione da parte degli utenti, applicando tariffe che assicurino adeguata copertura finanziaria posta a carico degli utenti, nella misura del 36%, prevedendo una contribuzione delle famiglie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

**RITENUTO** opportuno pertanto, prevedere per l'anno in corso le seguenti tariffe vigenti al fine di assicurare anche per il corrente esercizio finanziario il previsto equilibrio di bilancio:

Indicatore ISEE	Tariffa mensile scuola elementare	Tariffa mensile scuola media	
Da 0 a € 4.000,00	€ 12,00	€ 12,00	
Da 4.000,00 a 8.000,00	€ 25,00	€ 25,00	
Da 8.000,00 a 18.000,00	€ 30,00	€ 30,00	
Da 18.000,00 a 28.000,00	€ 40,00	€ 40,00	
Da 28.000,00 in su	€ 50,00	€ 50,00	
Gratuito per alunni disabili	LEGGE 104/92		

**ATTESO CHE**, inoltre:

-e' prevista una riduzione della tariffa dal secondo figlio in poi appartenente allo stesso nucleo familiare pari al 40% dell'importo previsto per il primo figlio, se iscritti per lo stesso periodo di riferimento e con lo stesso richiedente;

-il servizio P.I. provvederà ad effettuare monitoraggio dell'andamento delle entrate progressivamente con la presentazione delle dichiarazioni ISEE da parte delle famiglie;

**ACQUISITI** i pareri espressi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, che ne attesta la copertura finanziaria;

## **DELIBERA**

**di determinare**, per l'anno in corso, salvo modifiche dell'orario scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo, le tariffe poste a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico, come di

seguito riportate, nel rispetto degli obblighi di copertura finanziaria imposti agli enti in predetto contesto economico-finanziario dalla normativa richiamata in premessa:



Indicatore ISEE	Tariffa mensile scuola elementare	Tariffa mensile scuola media
Da 0 a € 4.000,00	€ 12,00	€ 12,00
Da 4.000,00 a 8.000,00	€ 25,00	€ 25,00
Da 8.000,00 a 18.000,00	€ 30,00	€ 30,00
Da 18.000,00 a 28.000,00	€ 40,00	€ 40,00
Da 28.000,00 in su	€ 50,00	€ 50,00
Gratuito per alunni disabili	LEGGE 104/92	

di dare atto che è prevista una riduzione del 40% dell'importo previsto dal secondo figlio in poi se iscritto per lo stesso periodo di riferimento e con lo stesso richiedente;

di dare atto che il servizio di trasporto scolastico è così disciplinato:

- regolarità della propria posizione rispetto ai pagamenti dei precedenti anni scolastici;
- ogni variazione in merito alla modalità di utilizzo del servizio deve essere comunicata tempestivamente all'Ufficio istruzione comunale;
- la rinuncia al servizio nel corso dell'anno può essere accolta solo nei seguenti casi: per motivi di salute, da documentarsi con certificato medico o per trasferimento di residenza o di scuola di frequenza;
- la quota annuale è da riferirsi a n. 9 rate mensili;
- analogamente, nei casi previsti, sarà effettuato il rimborso della quota già versata, proporzionalmente al periodo di utilizzo, con i medesimi criteri di calcolo;
- il versamento della retta è previsto in due rate, pari al 50%, del costo del servizio;
- sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza adottando misure di sicurezza omogenee per il trasporto cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV, come da linee guida ministeriali allegate che dovranno essere puntualmente richiamate dal Responsabile del procedimento negli atti di gara per l'affidamento del servizio;
- dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 T.u.e.l.;

Pareri di regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Segreteria e OO.II.  
Rosa Antonino

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanze  
Antonino Marchegiano

Letto e sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
Dott. Andrea Cantadori

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Rosalba Vitale

Pubblicazione

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, T.U.EE.LL., viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per n° 15 (quindici) giorni consecutivi, a partire dal

12 MAG 2021

Il Messo Comunale

Esecutività

La presente delibera è esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorso del ~~decimo~~ giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.EE.LL.

La presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.EE.LL..

12 MAG 2021

Il Responsabile del Settore Segreteria

Rosa Antonisio

La presente è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria.

12 MAG 2021

IL SEGRETARIO GENERALE